



# REGOLAMENTO ACQUISTI

AI SENSI D.LGS 36/2023

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 21 luglio 2023

## Sommario

<b>PREMESSE</b> .....	3
<b>TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI</b> .....	4
Art. 1. Finalità.....	4
Art. 2. Funzioni aziendali e competenze .....	4
<b>TITOLO II - AFFIDAMENTO E L'ESECUZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SOTTOSOGLIA</b> .....	4
Art. 3. Oggetto.....	4
Art. 4. Procedure di affidamento diretto .....	6
Art. 5. Procedure negoziate senza bando .....	7
5.1 Avvio della procedura.....	7
5.2 L'indagine di mercato .....	7
5.3 la procedura negoziata.....	8
5.4 Costituzione dell'elenco fornitori.....	9
Art. 6 Principio di rotazione .....	9
Art. 7. Commissioni di gara .....	10
Art. 8. Requisiti e modalità semplificate di verifica dell'affidatario .....	11
Art. 9. Aggiudicazione e stipula dei contratti .....	12
<b>TITOLO III - IL FONDO ECONOMALE</b> .....	12
Art. 11 - Oggetto .....	12
Art. 12 - Istituzione del fondo economale.....	12
Art. 13 - Spese effettuabili mediante il fondo economale .....	13
Art. 14 - Pagamenti e rendicontazione.....	14
Art. 15 - Disposizioni generali.....	14
<b>TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI</b> .....	15
Art. 16 – Norme finali e transitorie .....	15

## PREMESSE

Il presente Regolamento disciplina le attività relative ai contratti di Alexala S.C.A.R.L, (indicato di seguito per brevità "ALEXALA") ai sensi del d.lgs. 31/03/2023, n. 36 recante Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 (di seguito Codice) con particolare riferimento ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria ai sensi degli artt. 48 e ss. del medesimo Codice, in ottemperanza alle prescrizioni dettate dal legislatore nazionale e alle indicazioni fornite dall'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) mediante procedure semplificate, di lavori, forniture e servizi.

ALEXALA, ai sensi dell'art. 1 co.1 lett. q) dell'All.I.1. al d.lgs. n. 36/2023 è un'amministrazione aggiudicatrice in quanto organismo di diritto pubblico ai sensi dell'art. 1 co.1 lett. e) del predetto allegato e, pertanto, rientra tra i soggetti tenuti alla sua applicazione.

Il presente regolamento costituisce altresì attuazione, nei limiti residuali di applicabilità di cui al citato d.lgs., degli altri provvedimenti in materia, per le parti non abrogate.

Il presente regolamento mira ad assicurare tempestività dei processi di acquisto, con modalità semplificate, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, nonché della specificità delle esigenze di ALEXALA (ATL), applicabili in tutto il ciclo delle acquisizioni, dalla programmazione e progettazione dei fabbisogni fino all'affidamento ed esecuzione dei contratti.

L'azione di ALEXALA si ispira ai principi fondamentali espressi dagli artt. 1 ss. del Codice. Per quanto non previsto nel d.lgs. sopracitato e nella restante normativa nazionale e regionale applicabile, gli affidamenti oggetto del presente regolamento sono disciplinati dal codice civile.

Per le suddette esigenze di semplificazione, tenendo conto degli importi contenuti delle procedure oggetto del presente regolamento, l'azione di ALEXALA si informa a principi di sburocratizzazione e di fiducia nei confronti delle controparti, espressamente enunciati dal Codice di cui al comma 1. A titolo esemplificativo, le eventuali incompletezze e irregolarità nelle documentazioni e dichiarazioni eventualmente richieste dalla lettera invito e presentate dai concorrenti, salvi i casi totalmente irrimediabili come la tardività dell'offerta, non sono, di regola, considerate essenziali ai sensi della norma richiamata, purché consentano in ogni caso la valutazione dell'offerta stessa, restando comunque soggette a regolarizzazione.

## **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1. Finalità**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.
2. Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate a garantire la qualità delle prestazioni e ad assicurare che i singoli affidamenti avvengano nel rispetto del diritto comunitario e nazionale per il perseguimento dei fini istituzionali della Società, al fine di ottenere la massima economicità nelle procedure di affidamento, nel rispetto del principio di risultato di cui all'art. 1 del Codice.
3. Ove i principi indicati pregiudichino l'economia e l'efficacia dell'azione ed il perseguimento degli obiettivi di ALEXALA, gli organi competenti di cui al successivo articolo 2, con provvedimento motivato, potranno avvalersi del sistema ritenuto più congruo, nel rispetto delle norme vigenti.

### **Art. 2. Funzioni aziendali e competenze**

1. Il soggetto dell'ALEXALA competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto è l'Organo di Amministrazione o suoi delegati, entro i limiti e le competenze oggetto della delega attribuita, per la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica dei contratti, mediante autonomi poteri di spesa.
2. Con riferimento ai contratti pubblici, il soggetto di cui al comma 1, è l'organo competente all'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'ALEXALA verso l'esterno, compresa la stipulazione dei contratti.
3. Il soggetto di cui al comma 1 è, tra il resto, competente alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) di cui all'art. 15 del Codice.

## **TITOLO II - AFFIDAMENTO E L'ESECUZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SOTTOSOGLIA**

### **Art. 3. Oggetto**

1. Il presente Titolo si applica alle procedure nei settori ordinari di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 14 del Codice, coerentemente alle linee guida ANAC emanate in materia.
2. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie avviene nel rispetto dei principi di cui agli artt. 48 e ss. del Codice, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese.
3. Le soglie di cui al presente articolo sono da intendersi al netto dell'IVA. È fatto divieto di artificioso frazionamento.

4. Il divieto di affidamento al fornitore uscente non opera nel caso di preventivo avviso per manifestazione di interesse ovvero nel caso in cui l'affidamento ricada in una soglia diversa da quella del precedente tra quelle individuate nel presente regolamento o nel Codice.

5. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 del Codice ed ai sensi dell'art. 50 comma 1 del medesimo può avvenire con le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;

d) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro;

e) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14.

6. Ai sensi dell'art. 7 del Codice, le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato.

7. ALEXALA può comunque ricorrere, nell'esercizio della propria discrezionalità, alle procedure

ordinarie anziché a quelle semplificate.

8. Resta fermo quanto previsto con riferimento alle spese per pronta cassa o economali di cui al Titolo III.

#### Art. 4. Procedure di affidamento diretto

1. Ai sensi dell'art. 17 del Codice, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

2. In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

3. L'attività propedeutica all'affidamento di cui ai successivi paragrafi è quindi volta a motivare non la scelta della procedura, ma il "processo" che porta ad individuare un determinato appaltatore piuttosto che di uno diverso.

4. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui al Titolo I, Parte I, Libro primo del Codice e in particolare dei principi di risultato, fiducia e accesso al mercato di cui agli artt. 1, 2 e 3 del Codice, e delle regole di concorrenza, ALEXALA può acquisire informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari con ogni mezzo ritenuto idoneo allo scopo, ivi compresa l'esecuzione di indagini di mercato o l'acquisizione di preventivi, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, rotazione e trasparenza, nonché del risultato, senza che da ciò derivino vincoli per ALEXALA, né alcuna pretesa da parte degli operatori di mercato, neanche nelle forme della legittima aspettativa.; ai sensi dell'art. 50 co.2 gli elenchi e le indagini di mercato sono gestiti con le modalità previste nell'allegato II.1 del Codice.

Come previsto all'art. 50 co.3, in sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.1 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere dell'ANAC, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

5. La Società motiva in merito alla scelta dell'affidatario, dando conto del rispetto del principio di rotazione, del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti, della rispondenza di quanto offerto all'interesse che si deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall'affidatario, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione. A tal fine, si può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all'analisi dei prezzi e/o condizioni praticate ad altri soggetti. In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta pratica corretta, adempiendo ai principi di concorrenza, oggettività, economicità oltre che di efficienza.

6. Per gli affidamenti di cui al presente paragrafo ed in ogni caso per quelli di modico valore inferiori a 5.000 euro, la motivazione della scelta dell'affidatario diretto può essere espressa in forma

sintetica, richiamando i presupposti di cui al presente articolo del regolamento.

## Art. 5. Procedure negoziate senza bando

### 5.1 Avvio della procedura

1. La procedura prende avvio con la determina a contrarre del soggetto competente di cui al precedente articolo 2 in cui, ai sensi dell'art. 17 co. 2 del Codice dei contratti, si individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

2. La selezione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata, nelle more dell'eventuale costituzione di un elenco fornitori di ALEXALA, avviene mediante lo svolgimento di indagini di mercato. Qualora si utilizzino strumenti di acquisto o di negoziazione delle centrali di committenza è inoltre possibile attingere dall'elenco degli operatori economici presenti nel Mercato Elettronico delle P.A. o altri strumenti simili gestiti dalle centrali di committenza di riferimento.

3. Nella determina a contrarre, oltre agli elementi richiamati al precedente comma 1, deve altresì essere indicato il procedimento che è stato applicato per la selezione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. 50/2016. A far data dal 1° gennaio 2024, la disciplina in tema di accesso agli atti e riservatezza si informerà al disposto di cui agli artt. 35 e 36 del nuovo Codice .

### 5.2 L'indagine di mercato

1. La disciplina di cui al presente articolo si informa alle disposizioni di cui all'art. 2 Allegato II.1 del nuovo Codice.

2. L'indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.

3. Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dalla Stazione appaltante, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti.

4. I risultati delle indagini sono formalizzati dalla stazione appaltante con esclusione delle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento e, comunque, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 35 del Codice in riferimento alla tempistica prevista per la conoscibilità di alcuni dati e atti di gara.

5. La stazione appaltante assicura l'opportuna pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità. A tal fine la stazione appaltante pubblica un avviso sul suo sito istituzionale e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo

identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.

6. L'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la stazione appaltante.

7. Nel caso in cui sia previsto un numero massimo di operatori da invitare, l'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica anche i criteri utilizzati per la scelta degli operatori. Tali criteri devono essere oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al terzo periodo è impossibile o comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura; tali circostanze devono essere esplicitate nella determina a contrarre (o in atto equivalente) e nell'avviso di avvio dell'indagine di mercato.

8. Qualora si proceda ad acquisti attraverso il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni delle centrali di committenza qualificate, oltre a quanto previsto ai precedenti commi, per la selezione degli operatori da invitare si può procedere attraverso l'elenco degli operatori economici del mercato elettronico stesso; in tal caso la rotazione degli inviti è effettuata con riferimento a questa Società.

### 5.3 La procedura negoziata

1. La procedura negoziata senza bando avviene previa consultazione del numero di operatori minimo, ove esistente, previsto dall'art. 50 comma 1 lettere c) d) ed e) del Codice, individuati tramite le indagini di mercato di cui all'articolo precedente ovvero gli elenchi di operatori economici di cui al successivo art. 5.4.

2. ALEXALA invita contemporaneamente tutti gli operatori economici selezionati a presentare offerta a mezzo PEC oppure mediante le specifiche modalità previste dal singolo mercato elettronico. L'invito contiene tutti gli elementi di cui all'art. 5.2 comma 6, che consentono alle imprese di formulare un'offerta informata e dunque seria, compresi i termini e le modalità per presentare l'Offerta.

3. Il termine per la presentazione delle offerte sono adeguati alla complessità dell'appalto e al tempo necessario alla preparazione delle offerte.

4. I nominativi degli operatori consultati sono pubblicati sul sito istituzionale.

3. Per gli affidamenti di cui al punto 1 si utilizza il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso ad eccezione delle ipotesi di cui all'articolo 108, comma 2 del Codice.

4. Le sedute di gara, siano esse svolte dal RUP che dal seggio di gara ovvero dalla commissione giudicatrice, devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche e le relative attività devono essere verbalizzate.

5. Le sedute di gara da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo e le sedute volte alla verifica della documentazione amministrativa nel caso delle procedure da aggiudicarsi con l'offerta



economicamente più vantaggiosa sono, di norma, svolte dal RUP o un seggio di gara nominato ad hoc dal soggetto di cui al precedente articolo 2, per le procedure di competenza, e secondo quanto indicato dall'art. 15 del Codice e dal richiamato Allegato I.2. e Linee Guida ANAC n. 3.

5. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si rinvia al disposto di cui all'art. 76 del Codice, con particolare riferimento alle ipotesi eccezionali e tassative ivi previste per cui è consentito il ricorso alla suddetta procedura, nonché alla necessità di motivare adeguatamente la stessa anche in relazione alla specifica situazione di fatto e alle caratteristiche dei mercati potenzialmente interessati, nel rispetto degli articoli 1, 2 e 3 del codice.

#### 5.4 Costituzione dell'elenco fornitori

1. ALEXALA può individuare gli operatori economici da invitare selezionandoli da elenchi appositamente costituiti, ai sensi dell'Allegato II.1. del Codice, garantendo il rispetto del principio di rotazione degli inviti secondo quanto previsto dal successivo art. 6.

2. Gli elenchi sono costituiti a seguito di avviso pubblico reso conoscibile mediante pubblicazione nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti", o altre forme di pubblicità e sottoposti a revisione periodica.

3. Il predetto avviso indica i requisiti di carattere generale di cui all'articolo 94 e ss. del Codice che gli operatori economici devono possedere, la modalità di selezione degli operatori economici da invitare, le categorie e fasce di importo in cui ALEXALA intende suddividere l'elenco e gli eventuali requisiti minimi richiesti per l'iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo, le modalità di presentazione delle domande di iscrizione.

4. Gli elenchi, non appena costituiti, sono pubblicati sul sito web.

5. L'iscrizione a tali elenchi non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di acquisto disciplinate dal presente Regolamento.

6. ALEXALA può, con scelta discrezionale ed al fine di aumentare il confronto concorrenziale, invitare nelle procedure negoziate anche altri operatori economici non iscritti all'elenco.

7. ALEXALA si riserva di istituire gli Elenchi con apposito regolamento. Fino alla loro istituzione, restano validi quelli già costituiti, purché compatibili con il Codice.

#### Art. 6 Principio di rotazione

1. Coerentemente con i principi di cui all'art. 49 del Codice e le linee guida ANAC, in applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.

2. La stazione appaltante può ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico. In tale caso il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia, fatto salvo quanto previsto dai commi 4, 5 e 6. In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.

3. Per i contratti affidati con le procedure di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata

effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.

4. È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.

5. si applica il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere o settore di servizi.

6. Una commessa è da intendersi analoga in funzione della tipologia e delle caratteristiche del bene, dell'opera o del servizio da acquisire e del relativo valore economico; a tal fine, le fasce di valore economico di cui al comma precedente entro le quali applicare il principio di rotazione sono:

1. importi tra € 5.000,00 e non superiore a € 15.000,00;
2. importi tra € 15.000,00 e non superiore a € 40.000,00.
3. importi tra € 40.000,00 ed € 89.999,99;
4. importi tra € 90.000,00 ed € 149.999,99;
5. importi tra € 150.000,00 ed entro l'importo di cui all'art. 50 co. 1 lett. c) del Codice;

La rotazione si applicherà solo agli affidamenti, di contenuto identico o analogo, che si collocano all'interno della stessa fascia.

## Art. 7. Commissioni di gara

1. Di seguito vengono disciplinate le procedure ed i criteri generali di nomina delle commissioni giudicatrici ai sensi dell'art. 93 del Codice.

2. Ai fini della selezione della migliore offerta nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, è nominata una commissione giudicatrice, che, su richiesta del RUP, svolge anche attività di supporto per la verifica dell'anomalia.

3. La commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. Possono essere nominati componenti supplenti.

4. La commissione è presieduta e composta da dipendenti di ALEXALA o delle amministrazioni beneficiarie dell'intervento, in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali. Della commissione giudicatrice può far parte il RUP. Trattandosi di aggiudicazione dei contratti di cui all'art. 50 del Codice, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, alla commissione giudicatrice può partecipare il RUP, anche in qualità di presidente.

5. In mancanza di adeguate professionalità in organico, la stazione appaltante può scegliere il Presidente e i singoli componenti della commissione anche tra funzionari di altre amministrazioni e, in caso di documentata indisponibilità, tra professionisti esterni. Le nomine di cui al presente comma sono compiute secondo criteri di trasparenza, competenza e rotazione.

6. La commissione può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni. La commissione opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale per la valutazione della documentazione di gara e delle offerte dei partecipanti.

7. Non possono essere nominati commissari:

- a) coloro che nel biennio precedente all'indizione della procedura di aggiudicazione sono stati componenti di organi di indirizzo politico della stazione appaltante;
- b) coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale;
- c) coloro che si trovano in una situazione di conflitto di interessi con uno degli operatori economici partecipanti alla procedura; costituiscono situazioni di conflitto di interessi quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.
8. Salvo diversa motivata determinazione della stazione appaltante, in caso di rinnovo del procedimento di gara per effetto dell'annullamento dell'aggiudicazione o dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, tranne quando l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione.
9. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto con il criterio del minor prezzo o costo, la valutazione delle offerte è effettuata da un seggio di gara, anche monocratico, composto da personale della stazione appaltante, scelto secondo criteri di trasparenza e competenza, al quale si applicano le cause di incompatibilità di cui alle lettere b) e c) del comma 5.

#### **Art. 8. Requisiti e modalità semplificate di verifica dell'affidatario**

1. L'affidatario di servizi o forniture deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di moralità e, nel rispetto dei criteri di selezione della specifica procedura, dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria previsti dagli artt. 94 e ss. del Codice.
2. In conformità a quanto previsto dall'art. 52 del Codice in tema di controllo sul possesso dei requisiti, nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno.
3. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.
3. Il possesso dei requisiti di cui ai commi che precedono, richiesti nell'ambito della specifica procedura, fuori dai casi di cui al comma 2 e fino al 1° gennaio 2024 sono dichiarati da parte degli operatori economici selezionati mediante apposita autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46, del D.P.R. n. 445/2000 che attesti il pieno possesso di tutti i prescritti requisiti, anche redatta secondo il modello del documento di gara unico europeo (art. 85 del D.lgs. 50/2016).
4. Resta fermo il disposto di cui all'art. 17 co.5 del Codice, in virtù del quale l'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo

all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace.

### Art. 9. Aggiudicazione e stipula dei contratti

1. Le offerte sono valutate dal RUP o dalla commissione, secondo quanto previsto dall'art. 7 del Regolamento. La proposta di aggiudicazione è presentata al soggetto competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario ed alla stipula del contratto, di cui all'articolo 2. Della deliberazione viene redatto apposito processo verbale.

2. ALEXALA può procedere all'affidamento anche in presenza di una sola offerta valida o, viceversa, può decidere di non procedere affatto all'affidamento ove tutte le offerte presentate non siano valide o siano ritenute inadeguate.

3. In ossequio al contenuto dell'art. 18 del Codice, tenuto conto delle specificità dell'ente, il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto.

4. Divenuta efficace l'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 17, comma 5 e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, la stipula del contratto ha luogo entro i successivi sessanta giorni anche in pendenza di contenzioso, salve le eccezioni di cui all'art. 18 co. 2 lett. a), b) e c).

## TITOLO III - IL FONDO ECONOMALE

### Art. 11 - Oggetto

1. Il presente Titolo disciplina l'istituzione e la gestione del fondo economale da parte di ALEXALA ed in particolare le operazioni riguardanti i pagamenti relativi ad acquisizioni di beni e servizi per pronta cassa nei limiti di valore e materia di seguito indicati, al fine di garantire il regolare funzionamento della Società.

### Art. 12 - Istituzione del fondo economale

1. È istituito un fondo economale della Società, il cui ammontare è determinato semestralmente con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

2. Per la gestione ordinaria del fondo economale è nominato un responsabile del fondo economale, il quale è autorizzato a provvedere ai pagamenti necessari al funzionamento della Società, nei limiti e nelle forme previste dal presente Titolo. Il responsabile del fondo economale è personalmente responsabile delle somme ricevute e della regolarità delle movimentazioni finanziarie effettuate a valere sul conto medesimo.

3. Il fondo economale può essere costituito da denaro contante, ovvero essere depositato su uno o più conti correnti bancari o postali, intestati alla Società.

### Art. 13 - Spese effettuabili mediante il fondo economale

1. Per spese economali si intendono le spese minute di non rilevante ammontare, finalizzate ad acquistare dagli operatori economici beni e servizi necessari a sopperire con immediatezza ed urgenza ad esigenze funzionali degli Uffici o che per loro natura devono essere pagate all'ordine.

2. È stabilito il limite massimo di valore per ciascuna singola spesa, effettuabile mediante fondo economale in euro 2.000. In caso di necessità ed urgenza, nel rispetto dei principi di cui al comma 1, è consentito al responsabile del fondo economale di procedere ad acquisizioni di importo superiore alla soglia indicata, salva la necessità di motivare opportunamente tale decisione in fase di rendicontazione delle spese.

3. Sono effettuabili ordinariamente mediante l'utilizzo del fondo economale le seguenti tipologie di spesa:

- a) spese minute per la gestione, il funzionamento e l'attività della Società di necessità immediata e non prevedibile, o pagabili all'ordine;
- b) spese di accoglienza e rappresentanza;
- c) anticipazioni di cassa.

4. A titolo esemplificativo, sono considerate spese per la gestione, il funzionamento e l'attività della Società, effettuabili mediante l'utilizzo del fondo economale, qualora non riconducibili ad altri contratti e procedure disciplinate dal presente Regolamento:

- a) materiale di cancelleria e consumabili per ufficio;
- b) acquisto o noleggio di piccoli beni mobili, arredi e attrezzature varie;
- c) generi alimentari e bevande;
- d) servizi di catering;
- e) servizi di facchinaggio e trasporto di materiali;
- d) acquisto, anche per via telematica, di biglietti aerei, ferroviari, o relativi ad altri mezzi di trasporto;
- c) spese per taxi o servizi di noleggio di automezzi;
- f) spese postali, telegrafiche e similari;
- g) valori bollati;
- h) acquisto di libri, giornali, riviste e altre pubblicazioni di vario genere, anche in formato digitale, nonché abbonamenti a periodici, agenzie di informazione e banche dati;
- k) interventi urgenti di disinfestazione;
- m) pubblicazione di avvisi di gara di appalto, concorsi e di altra natura; pubblicazione di annunci, comunicati e similari;
- n) imposte, tasse e canoni diversi;
- o) ritiro merci in contrassegno;
- q) copisteria e sviluppo foto;
- r) spese di rappresentanza;
- s) convegni e corsi di formazione per il personale;
- t) manutenzione e riparazione di beni di consumo;
- u) cellulari ed accessori;

v) servizio sms, spese per ricariche telefoniche, servizio SMS, servizi di connessione internet e utenze varie;

w) attrezzature e servizi connessi ad obblighi di sicurezza;

y) altri beni/servizi aventi carattere di urgenza e modesta entità, la cui necessità non sia prevedibile nella fase di predisposizione delle procedure per le ordinarie forniture.

5. Sono considerate spese di accoglienza e rappresentanza, effettuabili mediante l'utilizzo del fondo economale:

a) spese di ospitalità e ristoro, connesse alle attività svolte dalla Società;

b) spese minute connesse con l'organizzazione di manifestazioni, convegni, mostre, seminari, riunioni, conferenze o eventi simili.

6. ALEXALA ha facoltà di provvedere, tramite il responsabile del fondo economale, ad anticipazioni di cassa, a copertura di spese previste e connesse con:

a) biglietti aerei, ferroviari, o relativi ad altri mezzi di trasporto;

b) alberghi, ristoranti;

c) carburante, pedaggi autostradali, costi di parcheggio;

d) taxi e noleggio autoveicoli;

e) iscrizione/partecipazione a convegni, seminari, corsi di formazione, o eventi simili connessi con l'attività della Società;

i) altri rimborsi trasferte dipendenti e spese organi sociali.

7. In casi eccezionali di necessità o urgenza, nel rispetto dei principi di cui al comma 1, e nei limiti di importo di cui al comma 2, possono essere effettuate mediante l'utilizzo del fondo economale, altre spese connesse con l'attività della Società, salva la necessità di motivare opportunamente tale decisione in fase di rendicontazione delle spese.

#### Art. 14 - Pagamenti e rendicontazione

1. Il responsabile del fondo economale, nei limiti di quanto previsto dal presente regolamento e dalle disposizioni di legge, provvede ai pagamenti relativi alle spese di cui all'articolo 13, mediante bonifico bancario o postale, carta di credito, assegno o, eventualmente, ricorrendo all'uso del denaro contante.

2. L'avvenuto pagamento dovrà essere documentato mediante fattura o altro documento idoneo a provare l'operazione di acquisizione di beni e servizi, il destinatario, e l'importo versato.

3. Il responsabile del fondo economale redige mensilmente opportuna rendicontazione delle somme ricevute di tutte le spese effettuate mediante il fondo. Il rendiconto è presentato al Consiglio di Amministrazione con cadenza semestrale.

#### Art. 15 - Disposizioni generali

1. Nessuna acquisizione può essere artificialmente frazionata al solo scopo di rientrare nelle soglie ammissibili per il pagamento mediante utilizzo del fondo economale.

2. La soglia di importo di cui all'articolo 13 è da intendersi al netto di I.V.A.

3. Per nessun motivo possono essere pagate da Fondo economale le prestazioni regolamentate da contratti pubblici d'appalto o concessione, come definiti dall'Allegato I.1, art. 2 comma 1 lett. b) e c) al Codice, secondo quanto previsto dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (L.

136/2010).

## **TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 16 – Norme finali e transitorie**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano, per quanto compatibili, le norme nazionali e comunitarie vigenti in materia di acquisizioni di lavori, beni e servizi da parte di enti e società partecipate da pubbliche amministrazioni e disposizioni collegate.

2. In applicazione di quanto disposto dal D.Lgs. 33/2013 la Società provvede a pubblicare e aggiornare sul sito web istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”, gli atti relativi alle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture disciplinate dal Codice.

3. Il presente Regolamento entra in vigore il 21 luglio 2023 e resterà in vigore fino all'adozione di un nuovo Regolamento.